



Spett. le **CLIENTE**  
Sede

Padova: 08/01/2020

Oggetto: **Verifica impianti di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche - Tariffario**

In merito all'oggetto vi informiamo che, a seguito dell'entrata in vigore del **D.L. 30 dicembre 2019 n. 162** "Mille Proroghe", pubblicato in G.U. il 31/12/19, l'art. 36 del medesimo D.L. va a modificare il DPR 462/2001 per le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra, introducendo il nuovo articolo 7-bis che si allega in calce. Le novità salienti sono:

- I datori di lavoro dovranno **trasmettere il nominativo dell'organismo abilitato incaricato** ad eseguire le verifiche degli impianti elettrici provvisoriamente tramite PEC e a regime attraverso il sistema informatico CIVA dell'INAIL, già utilizzato per la denuncia di messa in servizio (omologazione) di un nuovo impianto elettrico.
- Il costo della verifica è individuato dal decreto del Presidente dell'ex ISPESL del 7 luglio 2005 che è calcolato sulla potenza dell'impianto elettrico (allegato 2).
- Il costo della verifica di impianto a rischio esplosione (ATEX) è calcolato sulla base del tempo impiegato.
- L'art. 7 bis del DPR 462/01 non prevede la possibilità di accordare sconti. Gli Organismi di Ispezione dovranno poi versare ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica effettuata.

Per quanto sopra, in attesa di ulteriori chiarimenti applicativi da parte dell'INAIL, l'offerta economica per questi servizi sarà necessariamente basata sul tariffario ex ISPESL 2005 pena la segnalazione al Ministero, da parte dell'INAIL, del comportamento scorretto dell'Organismo.

Va comunque sottolineato che il D.L. 30/12/2019 n. 162, entrato in vigore il 31/12/2019, ha effetti provvisori in quanto, come tutti i Decreti Legge, dovrà essere convertito in Legge dal parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la decadenza.

Nelle more di circolari operative da parte degli enti preposti, INAIL e/o Ministero, siamo a disposizione per fornire supporti e/o informazioni aggiornate.

Distinti saluti

**Verifiche Industriali Srl**

(Dott. Giancarlo S. Gobbi)



## **ALLEGATO 1**

### **Articolo 36 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 “Mille Proroghe” pubblicato in G.U. il 31/12/19**

Art. 36

Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). -

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che e' stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che e' stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

**ALLEGATO 2**

**Estratto dal decreto del presidente dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 (la colonna di destra riporta i prezzi in euro + IVA)**

<b>Verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex Tariffa XII)</b>		
6210	1) parafulmine ad asta	100
6220	per ogni asta in più dello stesso complesso parafulmini	50
2) Parafulmini a gabbia:		
6230	per superfici protette fino a 100 metri quadri	100
6240	per superfici protette da 101 a 350 metri quadri	200
6250	per superfici protette oltre 350 metri quadri	300
6260	3) Strutture metalliche in genere ed assimilate se abbinata a verifica di impianto di terra	50
6270	4) Strutture metalliche in genere ed assimilate non binata a verifica di impianto di terra	100
Misurazione delle tensioni di passo e contatto TPC		
6280	tariffazione oraria per ogni tecnico incaricato, con addebito minimo pari a due ore Per ogni intervento che non si è potuto eseguire, a causa dell'utente, da addebitare solo in caso	186
6290	di preavviso di intervento con lettera raccomandata, si applica la tariffazione oraria con addebito minimo pari a due ore	186
6300	Rilascio duplicato di certificazione relativa ad esame di documentazioni tecniche	200
<b>Verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa XIII) (Classi di potenza installata (KW):</b>		
6310	da 3 a 10 kW	150
6320	da 11 a 15 Kw	200
6330	da 16 a 25 Kw	250
6340	da 26 a 50 KW	300
6350	da 51 a 100 KW	500
6360	da 101 a 150 KW	600
6370	da 151 a 200 KW	700
6380	da 201 a 250 KW	850
6390	da 251 a 400 KW	1200
6400	da 401 a 650 KW	1350
6410	da 651 a 800 KW	1500
6420	da 801 a 1000 KW	1700
6430	oltre 1.000 tariffazione a tempo con un minimo di	2000
6440	Rilascio duplicato di certificazione relativa ad esame di documentazioni tecniche	200